

# HANDICAP

## REQUISITI

I permessi previsti dalla L. 104/92 possono essere concessi anche a *"persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazione iscritta alle categorie prima, seconda e terza della tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648"*(art. 21 L. 104/92)?

No, i tre giorni mensili di permesso retribuito (art. 15 comma 6 Ccnl 2007) sono previsti solo per i casi certificati di handicap in situazione di gravità (art. 33 comma 3 L. 104/92).

## PERMESSI RETRIBUITI

Vorrei sapere se ci sono circolari restrittive sulla legge 104/92.

Nel mio istituto, infatti, è stato notificato a 2 collaboratrici scolastiche che hanno il certificato di: PORTATRICE DI HANDICAP SUPERIORE A 2/3 (art. 21, Legge 104/92) di non avere più diritto di usufruire dei 3 giorni al mese, anzi dovrebbero restituire quelli già goduti in questi primi mesi. È possibile?

Per la verità a me non risulta che l'art. 21 L. 104/1992 abbia mai consentito di fruire dei permessi mensili, bensì solo della precedenza in caso di trasferimento o scelta sede.

I 3 giorni (art. 33 comma 3 L. 104/1992 e art. 15 Ccnl 2006/2009) sono previsti solo per l'assistenza di soggetti con handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/1992) e ovviamente per i soggetti stessi.

## DOCUMENTAZIONE

Quale documentazione deve richiedere il dirigente scolastico al dipendente a cui spettano i tre giorni al mese per l'assistenza ad handicappati gravi di cui all'art. 33 della legge 104/92 oltre al certificato attestante la gravità rilasciato dall'Ausl competente.

Se il lavoratore richiedente i permessi non è convivente con la persona handicappata, occorre autocertificare che l'assistenza sia contemporaneamente continuativa ed esclusiva (art. 20 L. 53/2000, Circ. Inpdap 35/2000 e art. 42 comma 3 DLgs 151/2001).

Se è convivente, ai fini della concessione dei permessi, deve autocertificare che non sono presenti nella famiglia altri soggetti che possano fornire assistenza (Consiglio di Stato parere n. 784/95), i genitori hanno diritto ai giorni di permesso anche se nel nucleo familiare del disabile sono presenti altre persone che non lavorano e che sono in grado di prestare assistenza.

Alla domanda va inoltre allegata l'autocertificazione contenente lo stato di famiglia; l'esistenza in vita dell'assistito, la condizione di non ricovero a tempo pieno di questo.

Per il godimento dei permessi giornalieri è sufficiente presentare una domanda valida per i 12 mesi successivi (Circ. Inps 80/95) se il certificato di situazione di gravità rilasciato dalla Ausl è quello definitivo (cioè attestato dall'apposita Commissione); nel caso in cui il certificato non sia quello definitivo, (rilasciato da un medico in servizio presso la Asl specialista nella patologia denunciata) la richiesta ha validità per i sei mesi successivi, entro i quali, ai sensi della L. 423/93 la Commissione deve comunque pronunciarsi.

## FRAZIONAMENTO DEI PERMESSI

È vero che è possibile frazionare i permessi previsti dalla L. 104?

Per quanto riguarda la frazionabilità, nulla è cambiato per la scuola, cioè:

1. Si conferma la possibilità di fruire mensilmente e alternativamente da parte del lavoratore con handicap grave (comma 6 art. 33 L. 104), dei 3 gg di permesso oppure della riduzione oraria giornaliera (2 ore, ridotte ad una per i docenti con orario inferiore alle 6 ore).

2. Invece chi assiste un soggetto con handicap grave ha diritto solo ai 3 gg. di permesso mensile, visto che il Ccnl del comparto scuola non prevede la possibilità di fruizione oraria, come precisa il punto 2.3 della Circ. Dip. Funz. Pubblica n.8 del 5/9/2008:

*"Permessi per coloro che assistono le persone con handicap in situazione di gravità  
In base al combinato disposto dell'art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 e dell'art. 20 della l. n. 53 del 2000, soggetti legittimati alla fruizione di permessi sono i genitori e i parenti o affini entro il terzo grado che assistono una persona con handicap in situazione di gravità, conviventi o, ancorché non conviventi, se l'assistenza è caratterizzata da continuità ed esclusività.*

*Secondo l'art. 33, comma 3, della l. n. 104 in esame, i genitori di figli con handicap grave e gli altri soggetti legittimati possono fruire di tre giorni di permesso mensile. In questa ipotesi la legge non prevede alternativa rispetto alla tipologia di permesso, che è giornaliero. Tuttavia in alcuni contratti collettivi, per venire incontro alle esigenze dei lavoratori che prestano assistenza, è stato stabilito che tali permessi giornalieri possono essere fruiti anche in maniera frazionata, cioè ad ore, ed è stato fissato il contingente massimo di ore (18). Anche in questo caso vale il ragionamento sopra esposto: poiché questi permessi giornalieri sono disciplinati direttamente dalla legge, è la legge stessa che dovrà stabilire un eventuale monte ore, mentre il contingente delle 18 ore previsto dal CCNL vale solo nel caso in cui il dipendente opti per una fruizione frazionata del permesso giornaliero".*

## CONGEDO BIENNALE

Mia madre è portatrice di handicap grave, ed io beneficio dei tre giorni di permessi mensili, vorrei chiedere un congedo biennale retribuito (art. 42.5 DLgs 151/2001).

Vorrei sapere:

1. a chi va intestata la domanda, al C.S.A., oppure al D. S. della scuola dove lavoro;
2. la sentenza 19/2001, della Corte Costituzionale, parla del figlio convivente, attualmente convivo con mia madre, ma ho conservato la residenza in un'altra via, come posso dimostrare che convivo con lei senza cambiare residenza?
3. nella domanda devo chiedere necessariamente un congedo per un periodo massimo di due anni, anche se frazionabile, oppure posso chiedere un anno e successivamente un altro anno.

1. al dirigente scolastico.

2. la convivenza comporta essere nello stesso stato di famiglia del genitore (vedi ad es. Ccni mobilità 12/2/2009) quindi dovresti cambiare residenza (informati all'Ufficio anagrafe del Comune dove risiedete).

Però secondo il Responsabile Centro per la documentazione legislativa *"Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare"* (<http://www.handylex.org/schede/congretribuiti.shtml?d=4401&cf=4048> che ti consiglio di consultare) anche il figlio non convivente potrebbe accedere a questi permessi purché l'assistenza sia "continuativa e esclusiva".

3. puoi chiedere il periodo che ritieni più utile, tra un periodo e l'altro deve esserci però un'effettiva ripresa del lavoro (Circ. Inpdap 31/2004).

Se si chiede il congedo straordinario fino ad un massimo di due anni per il genitore L.104/92, si ha diritto alla normale retribuzione, ai contributi ed alle ferie?  
Il congedo può essere fruito dal coniuge?  
Il modello della domanda per il personale docente e ATA a tempo indeterminato è dell'INPS o INPDAP?

Sì, dopo la Sentenza n. 19/2009 della Corte Costituzionale, anche il figlio convivente col genitore con handicap grave (cioè certificato ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992, non basta la certificazione in base all'art. 3 comma 1 della stessa legge) ha diritto a fruire al congedo straordinario previsto dall'art. 42 comma 5 del DLgs 151/2001.

Per il coniuge la possibilità di fruizione è stata estesa dalla Sentenza n.158/2007 della Corte Costituzionale.

Questa norma prevede la retribuzione e la contribuzione figurativa (Circ. Inpdap 2/2002), ma non la maturazione delle ferie (Circ. Inpdap 31/2004). Nell'indennità mensile, erogata per 12 mensilità, è già compreso anche il rateo della tredicesima.

Il congedo può essere richiesto anche in modo frazionato, in tal caso è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza ed il successivo.

Non mi pare che ci sia uno specifico modello Inpdap (come invece il modello Hand7 dell'Inps), comunque la richiesta deve essere indirizzata alla scuola.

## CUMULO PERMESSI

Sono precaria con nomina del Provveditorato fino al termine delle attività didattiche, al quinto anno di incarico, dovendo assistere i miei suoceri entrambi invalidi certificati e con grave infermità, vorrei sapere se ai sensi dell'art. 33 L. 104/92 potrò usufruire di un congedo di tre giorni mensile per ognuno, quindi sei giorni mensili, oppure no.

Sì, potrai fruire dei sei giorni. Infatti, come ha deciso il Consiglio di Stato (n. 785/1995, Circ. Min. Funzione Pubblica 20/95) i permessi di tre giorni mensili previsti dall'art. 33 comma 3 L.104/92 sono previsti per ognuna delle persone con handicap in situazione di gravità, il cui accertamento deve essere effettuato ai sensi dell'art. 4, comma 1 L.104/92.

Una collaboratrice scolastica, collocata fuori ruolo, usufruisce attualmente anche della 104 per l'assistenza ad un familiare infermo (madre); chiede se è possibile usufruire di ulteriore applicazione della 104 anche per le sue personali precarie condizioni di salute.

Per fruire di tre giorni di permesso retribuito - eventualmente cumulabili con gli altri tre previsti dall'art. 33 comma 6 L. 104/92 occorre che sia accertata la condizione di "gravità", di cui all'art. 3 comma 3 della stessa legge, con le modalità indicate all'art. 4.

## ESCLUSIONE

Un docente il cui genitore è ricoverato a tempo pieno in una casa di riposo può usufruire dei benefici della L.104?

No, lo esclude esplicitamente l'art. 33 comma 3 L. 104/92.

## ORARIO FLESSIBILE

Nella scuola dove lavoro c'è un collaboratore scolastico assunto a suo tempo dal comune in base alla legge 104/1992.

Questo collaboratore abitando in un comune diverso da quello della scuola e non avendo la patente di guida, ha sempre beneficiato di turni personalizzati in base agli orari dei mezzi di trasporto pubblico, causando forti disagi agli altri collaboratori.

Ho chiesto spiegazioni alla D.S.G.A. la quale mi ha risposto che il collaboratore in questione andava favorito anche per raggiungere la scuola.

Vorrei sapere se questo è esatto e quali sono i riferimenti normativi che consentono ciò.

Sì è esatto, il comma 2 lett. a) dell'art. 53 del Ccnl 2007 prevede che il personale che fruisce della L. 104/92 possa essere favorito *"nell'utilizzo dell'orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall'istituzione scolastica o educativa"*, naturalmente questa eventualità va sempre concordata nella trattativa d'istituto tra Rsu e Ds (art. 52 comma 1 Ccnl 2003).